

D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398¹.

Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione ^{2 (1/circ)}.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'istituzione di una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, di una addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, e per le utenze esenti dall'imposta di consumo, di una imposta regionale sostitutiva dell'addizionale, e per la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire una imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

Visto il parere reso in data 15 novembre 1990 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visti i pareri resi in data 6 dicembre 1990 dalle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I - Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni

1. 1. È istituita una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario, da corrispondersi contestualmente all'imposta erariale su dette formalità.

2. 1. Ciascuna regione a statuto ordinario potrà determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per la relativa formalità.

3. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati dall'art. 2, una diversa aliquota, l'addizionale di cui all'art. 1 è dovuta nella misura minima.

4. 1. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni si applicano alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive di nuove aliquote.

5. 1. Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa, rapportata all'addizionale dovuta, nello stesso rapporto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, ed eventuali ulteriori modificazioni, da

¹ Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1990, n. 301.

² Vedi, anche, l'art. 3, commi 48 e seguenti, L. 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui, a decorrere dal 1 gennaio 1996, ha sostituito l'addizionale regionale dell'imposta erariale di trascrizione (A.R.I.E.T.) con l'addizionale provinciale della stessa imposta (A.P.I.E.T.).

^(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- *Ministero delle finanze*: Circ. 9 giugno 1998, n. 143/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E.

corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.

2. L'addizionale suppletiva e l'eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. Per la riscossione dell'addizionale suppletiva e della eventuale soprattassa, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le stesse modalità fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale, i dati necessari al competente ufficio della Regione nel cui territorio è stata eseguita la formalità, il quale provvede alla riscossione secondo le proprie norme di contabilità.

3. Al pagamento dell'addizionale e della soprattassa sono solidamente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite.

6. 1. Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale di cui all'art. 1 ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5 sono affidati, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, all'Automobile club d'Italia il quale, attenendosi alle disposizioni di cui alla predetta legge, al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, e, per quanto concerne le note di richiesta di formalità, alle disposizioni previste nel decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, ed alle successive modificazioni, verserà nelle casse di ciascuna regione le somme per tale titolo riscosse e ne documenterà l'ammontare ed il versamento alla regione con le stesse modalità e la medesima modulistica in uso per il tributo erariale, inviandone copia anche al competente ufficio della regione nel cui territorio le formalità sono state eseguite.

2. Per la presentazione alle regioni delle copie delle scritture contabili di cui al comma 1 e per il versamento a ciascuna regione dell'addizionale regionale e delle eventuali sanzioni riscosse valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per la corrispondente imposta erariale di trascrizione.

3. Ciascuna regione riscuote e dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le proprie norme di contabilità.

7. 1. Le regioni devono corrispondere all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi dell'art. 4, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successivi aggiornamenti e modificazioni.

8. 1. Per quanto riguarda non altrimenti disposto si applicano, purché compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

Capo II - Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile ed imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti ³

9. 1. È istituita una addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato.

2. A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti tributi sono dovuti nella misura minima.

4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano ⁴.

³ Vedi, anche, l'art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

⁴ L'art. 1, comma 153, L. 23 dicembre 1996, n. 662, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, ha disposto che la misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di

10. 1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 sono dovuti dai soggetti che forniscono direttamente il gas metano ai consumatori e dagli stessi sono versati nelle casse delle regioni a statuto ordinario nella entità commisurata ai metri cubi di gas metano in ciascuna regione erogati, da indicare distintamente nella prescritta dichiarazione trimestrale presentata al competente ufficio tecnico di finanza che, in copia, deve essere prodotta anche al competente ufficio della regione nel cui territorio il gas metano è stato erogato.

2. Per la presentazione alle regioni della copia della dichiarazione di cui al comma 1 e per il versamento dei tributi regionali a ciascuna regione valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano.

11. 1. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate dai soggetti debitori dei tributi regionali secondo le proprie norme di contabilità.

12. 1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 devono prestare alla regione una cauzione, rapportata all'addizionale ed all'imposta sostitutiva dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per gli usi soggetti a tali tributi in un mese, nella stessa percentuale prevista per la cauzione dovuta, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dai soggetti indicati al secondo comma dello stesso art. 10 del citato decreto-legge, in rapporto all'imposta erariale di consumo sul gas metano.

2. Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, le aziende municipalizzate ed i soggetti ai quali, in applicazione del disposto di cui all'art. 10, decimo comma, secondo periodo, del decreto-legge di cui al comma 1, l'Amministrazione finanziaria ha concesso l'esenzione dall'obbligo di prestare la cauzione in rapporto all'imposta erariale di consumo sul gas metano.

13. 1. Se l'addizionale e l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 non sono versate nei termini stabiliti, sulle somme non tempestivamente versate sono dovuti gli interessi legali e le indennità di mora nella stessa percentuale prevista dai commi primo e secondo dell'art. 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249 per l'interesse e l'indennità di mora per il ritardato pagamento dell'imposta erariale di consumo sul gas metano.

2. Per ogni altra inadempienza alle disposizioni del presente decreto, diversa dal ritardato pagamento, è dovuta alle regioni a statuto ordinario, a titolo di sanzione amministrativa, una somma nella stessa misura della sanzione prevista ai commi terzo e quarto dell'art. 6 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per le analoghe inadempienze alle disposizioni relative all'imposta di consumo sul gas metano.

14. 1. Gli adempimenti relativi alla riscossione coattiva dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 ed all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13, sono disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, e successive modificazioni, dalle disposizioni legislative in esso richiamate e dai decreti di attuazione del Ministro delle finanze previsti dall'art. 10, undicesimo comma, del citato decreto-legge.

15. 1. Gli organi statali preposti al controllo della dichiarazione trimestrale richiamata al comma 1 dell'art. 10 ed ai riscontri presso gli impianti o presso gli uffici amministrativi delle ditte esercenti officine del gas di città comunicano alle regioni ove sono ubicate le utenze controllate, l'esito dei controlli e dei riscontri operati, nel caso in cui vengano accertate irregolarità.

16. 1. L'azione delle regioni per il recupero dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva ed il diritto dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 al rimborso dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva indebitamente pagate si prescrivono nei termini di prescrizione fissati per il recupero dell'imposta erariale di consumo sul gas metano per il rimborso della stessa imposta indebitamente pagata.

consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui al presente art. 9 è determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.

Capo III - Imposta erariale sulla benzina per autotrazione

17. 1. Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.

2. Le regioni, possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista, purché non eccedente lire 30 al litro, sulla benzina erogata successivamente alla data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione⁵.

18. [1. L'imposta eventualmente istituita è dovuta dal soggetto consumatore della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarlo alla regione sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474]⁶.

19. [1. Le modalità di accertamento, i termini per il versamento dell'imposta nelle casse regionali, le sanzioni, da determinare in misura compresa tra il 50 per cento ed il 100 per cento del tributo evaso, le indennità di mora e gli interessi sono disposti da ciascuna regione con propria legge, con l'osservanza dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato]⁷.

Capo IV - Disposizione finale

20. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1991.

⁵ Vedi, anche, l'art. 3, commi 12 e 13, L. 28 dicembre 1995, n. 549, nonché l'art. 1, comma 154, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

⁶ Abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, dall'art. 3, comma 14, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

⁷ Abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, dall'art. 3, comma 14, L. 28 dicembre 1995, n. 549.